

L'IMPORTO DELLE PENSIONI DAL 1° GENNAIO 2006

Il "Bonus" di 154,94 Euro

A cura di

Adelmo Mattioli – *Direttore regionale Inca-Cgil Emilia Romagna*
Silverio Ghetti – *Segretario regionale Spi-Cgil Emilia Romagna*



Inoltre:

- *Le pensioni degli invalidi civili*
- *L'importo definitivo delle pensioni nel 2005*
- *L'integrazione al trattamento al minimo di pensione*
- *L'integrazione degli assegni di invalidità*
- *La maggiorazione sociale delle pensioni*

L'aumento delle pensioni per l'anno 2006

**da perequazione automatica in base all'aumento del costo della vita,
È STATO DETERMINATO NELLA MISURA DELL'1,7%**

N.B.: Questo è il dato rilevato dall'ISTAT... ma a nessuno di noi risulta reale! E' impossibile che nel 2005 il costo della vita per i pensionati sia aumentato "solo" dell'1,7% !!! Eppure così è, anche se non ci pare. E' l'ennesimo "regalo beffa" ai pensionati da parte di questo governo, generoso con i ric-

chi e vessatorio con i più deboli. L'attuale sistema di rilevazione ISTAT, per definire il livello d'inflazione, è palesemente sbagliato e punitivo per i pensionati e non accerta il reale aumento del costo della vita in riferimento alla loro tipologia di consumi e esigenze di vita.

IMPORTO DELLE PENSIONI INPS PER L'ANNO 2006

TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI in euro

Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
1° gennaio 2006	427,58	243,71	314,58	381,72
IMPORTI ANNUI	5.558,54	3.168,23	4.089,54	4.962,36

AUMENTI PER COSTO VITA

Dal 1° gennaio 2006:	aumento del 1,7%	fino a euro 1.261,29 mensili
	aumento del 1,530%	oltre euro 1.261,29 e fino a euro 2.102,15
	aumento del 1,275%	oltre euro 2.102,15

LE PENSIONI E INDENNITA' CIVILI ASSISTENZIALI

Le prestazioni erogate agli invalidi civili sono costituite da una serie di provvidenze economiche previste da numerosi dispositivi legislativi.

Lo stesso soggetto può usufruire di più provvidenze, ricorrendo i rispettivi requisiti sanitari e reddituali.

Tipologia delle prestazioni erogate agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili erogate a minorati civili prima del compimento del 65° anno.

<ul style="list-style-type: none"> • Invalidi civili 	<ul style="list-style-type: none"> • Assegno mensile di assistenza • Indennità mensile di frequenza • Pensione di inabilità • Indennità di accompagnamento • Indennità spettante ai lavoratori affetti da Talassemia major e Drepanocitosi
<ul style="list-style-type: none"> • Sordomuti 	<ul style="list-style-type: none"> • Pensione ai sordomuti • Indennità di comunicazione
<ul style="list-style-type: none"> • Ciechi civili 	<ul style="list-style-type: none"> • Pensione ai ciechi assoluti • Pensione ai ciechi civili parziali • Assegno mensile a vita "ai decimisti" • Indennità speciale per ciechi parziali "ventesimisti" • Indennità di accompagnamento

VALUTAZIONE REQUISITI REDDITUALI

Oltre al requisito sanitario che costituisce il presupposto essenziale per acquisire il diritto a pensione va contestualmente rispettato il requisito reddituale relativo al solo richiedente la prestazione, anche se coniugato.

Occorre cioè che i redditi del richiedente non

superino i limiti fissati per legge.

Ai fini del raggiungimento dei prescritti limiti di reddito devono essere valutati i redditi imponibili IRPEF.

Sono esclusi dal calcolo le pensioni, gli assegni e le indennità pagate ai minorati.

DEVONO ESSERE ESCLUSI DAL COMPUTO ANCHE:

- Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie,
- Le pensioni privilegiate e gli assegni annessi
- Indennizzo per danni da trasfusioni
- Le rendite infortunistiche INAIL

La normativa vigente in materia di invalidità civile assume come riferimento per la concessione della prestazione i redditi dell'anno precedente.

Imposizione fiscale sulle provvidenze in favore dei minorati civili

Le provvidenze in favore dei minorati civili sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

IMPORTI DELLE PENSIONI E INDENNITA' CIVILI ASSISTENZIALI

Anno 2006 – Importi provvisori

LE PENSIONI:	importo mensile
Invalidi civili totali e parziali – sordomuti - ciechi ventesimisti o assoluti ricoverati – indennità di frequenza ai minori	238,07
Ciechi assoluti non ricoverati	257,47
Assegno a vita ai ciechi civili decimisti	176,67
LIMITI DI REDDITO 2005 PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI:	
Invalidi civili totali, ciechi assoluti e parziali, sordomuti	13.973,26
Invalidi civili parziali	4.089,54
Ciechi decimisti con solo assegno a vita	6.717,94
LE INDENNITÀ:	
importo mensile	
Accompagnamento invalidi civili totali - senza vincolo di reddito	450,78
Accompagnamento ciechi civili assoluti - senza vincolo di reddito	689,56
Speciale indennità ciechi ventesimisti - senza vincolo di reddito	164,96
Indennità di comunicazione sordomuti - senza vincolo di reddito	226,53
Indennità per drepanocitosi o talassemia major - senza vincolo di reddito	427,58



N.B.: per il 2005 l'aumento definitivo delle pensioni è del 2%, mentre era stato provvisoriamente applicato l'aumento dell'1,9%. Pertanto verrà corrisposto un conguaglio dello 0,1% sulla pensione di gennaio 2006.

IMPORTO DEFINITIVO DELLE PENSIONI INPS nel 2005

Aumento previsto = 1,9% Aumento definitivo = 2%

TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI in euro				
Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
1° gennaio 2006	420,43	239,63	309,32	375,33
IMPORTI ANNUI	5.465,59	3.115,19	4.021,16	4.879,29
AUMENTI PER COSTO VITA				
Dal 1° gennaio 2006:	aumento del 2,0%	fino a euro 1.236,54 mensili		
	aumento del 1,8%	oltre euro 1.236,54 e fino a euro 2.060,90		
	aumento del 1,5%	oltre euro 2.060,90		

Importo aggiuntivo erogato per gli aventi diritto sulla mensilità di pensione nel mese di dicembre 2005

BONUS 154,94 EURO - ANNO 2005

I titolari di una o più pensioni, il cui importo complessivo annuo non superi l'importo del trattamento minimo di pensione, hanno diritto ad un importo aggiuntivo di 154,94 euro da corrispondere a dicembre con la tredicesima mensilità.

Requisiti reddituali da rispettare per il diritto al BONUS

Primo requisito:

- Non compete con pensioni di importo annuo superiore a € 5.620,53
- Spetta per intero con pensioni di importo annuo fino a € 5.465,59 (corrisponde al Trattamento Minimo)
- Spetta per differenza con pensione di importo annuo compreso tra 5.465,59 e 5.620,53 € (spetta la differenza tra importo della pensione e 5.620,53 €)

Secondo requisito:

- Reddito personale annuo non superiore a € 8.198,38
- Reddito coniugale annuo non superiore a € 16.396,77

IL BONUS E' STATO PAGATO CON LA RATA DI PENSIONE DI DICEMBRE 05

(erogato in via provvisoria in attesa della verifica dei redditi relativi allo stesso anno 2005).

ATTENZIONE!

Anche questo anno il **BONUS di 154,94 euro non viene pagato ai titolari di maggiorazione sociale delle pensioni**. La maggiorazione sociale è esente da IRPEF e non fa parte integrante della pensione, ma si aggiunge ad essa. Nel 2000 e nel 2001 (Governi di centro-sinistra) la maggiorazione sociale "non era valutata" per la misura e per il pagamento del BONUS.

Invece l'attuale Governo da 5 anni "conta" anche l'importo delle maggiorazioni sociali e non paga più il BONUS a tantissimi pensionati (oltre 1 milione) incapienti e con pensioni molto basse.

... IL CONTRATTO CON GLI ITALIANI PER I PIU' POVERI SI E' RISOLTO CON UNA SOLENNE "FREGATURA"



Le sedi INCA-CGIL e SPI-CGIL sono a disposizione per informare i pensionati dei loro diritti e controllare l'ammontare del "BONUS".

INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO 2006 **= 427,58 Euro mensili**

Il trattamento minimo è un'integrazione che lo Stato, tramite l'INPS, corrisponde al pensionato quando la pensione - che deriva dal calcolo dei contributi versati nell'arco della vita lavorativa - è di importo inferiore alla quota della pensione minima in vigore nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, norma regolamentata dal 1/10/1983 dalla legge 638.

SONO ESCLUSE DAL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO:

- le pensioni supplementari,
- le pensioni calcolate esclusivamente con il sistema contributivo (per i soggetti che hanno iniziato a versare contribuzione solo a partire dal 1/1/1996 e per gli optanti al sistema contributivo),
- gli assegni di invalidità hanno diritto ad una particolare integrazione al trattamento minimo (l'integrazione mensile non può superare l'importo dell'assegno sociale).

Pensionati con separazione autorizzata in via provvisoria dal Giudice

Da sentenza del 22 ottobre 1999, n. 395, della Corte Costituzionale, il pensionato/a legalmente separato/a, a seguito dell'ordinanza emessa dal giudice può ottenere l'integrazione al trattamento minimo senza valutare i redditi del coniuge separato; in base alla sentenza richiamata i nuovi criteri debbono ritenersi operanti per:

- i trattamenti pensionistici da integrare al minimo,
- per le pensioni sociali,
- per gli assegni sociali,
- per la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici e per gli aumenti della pensione sociale,
- assegno al nucleo familiare e Assegno Familiare.



Redditi esclusi dal calcolo per il diritto all'integrazione al trattamento minimo

- I redditi esenti da IRPEF (pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni invalidi civili ecc.);
- i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni;
- il reddito della casa di abitazione e relative pertinenze;
- gli arretrati sottoposti a tassazione separata;
- l'importo della pensione da integrare al minimo.

LIMITI DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO DELLE PENSIONI Art. 6, Legge 11 novembre 1983, n. 638

PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ANNO 1994

Anno	Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
2005	Oltre euro 21.862,36	Fino a euro 16.396,77	Da euro 16.396,77 fino a 21.862,36
2006	Oltre euro 22.234,16	Fino a euro 16.675,62	Da euro 16.675,62 fino a 22.234,16

Nota alla tabella: per le pensioni con decorrenza successiva all'anno 1994 si valutano sia i redditi del titolare sia i redditi cumulati con quelli del coniuge.



N.B.: Per le pensioni corrisposte prima del 1995 i requisiti reddituali sono diversi.

Per ogni controllo e informazione, rivolgetevi alle sedi di INCA e SPI-CGIL.

PENSIONI CON IL CALCOLO ESCLUSIVAMENTE CONTRIBUTIVO

La legge n. 335 del 1995 esclude che si applichi ancora il beneficio dell'integrazione al trattamento minimo nel caso di pensione contributiva. Chi ha iniziato a lavorare per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995 non può più avere la pensione integrata al minimo: la rendita è

rapportata ai soli contributi versati fino al 65° anno di età. Solo da tale data può intervenire il diritto ad una integrazione tramite la liquidazione dell'assegno sociale, ovviamente sempre nel rispetto dei limiti di reddito personale o coniugale.

INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA'

ART. 1 LEGGE 12 GIUGNO 1984, N. 222

LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L'INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA' CON DECORRENZA DAL 1/8/1984 IN POI

Anno	Pensionato solo	Pensionato coniugato
2005	Oltre euro 9.758,58	Oltre euro 14.637,87
2006	Oltre euro 9.924,72	Oltre euro 14.887,08

Nota alla tabella: se l'importo dell'assegno di invalidità è molto basso e il pensionato è titolare di redditi modesti, l'importo mensile della pensione può essere aumentato di una cifra non superiore all'assegno sociale (381,72 euro per il 2006). L'assegno di invalidità non può comunque superare l'importo mensile del trattamento minimo (427,58 euro nel 2006).

**INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE
DEI TRATTAMENTI MINIMI A 516,46 EURO (MILIONE AL MESE)
ART. 38 LEGGE 448/2001, FINANZIARIA 2002**

Soggetti aventi diritto con particolari requisiti di età:

- pensionati con un'età pari o superiore a 70 anni ⁽¹⁾
- pensionati con un'età pari o superiore a 60 anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi assoluti titolari di pensione;
- pensionati con un'età pari o superiore a 60 anni, che risultino titolari della pensione di inabilità di cui all'art. 2 della legge n. 222/84

⁽¹⁾ *diminuita di un anno ogni cinque anni di contribuzione accreditata: obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto; per un massimo di cinque anni di riduzione.*

TABELLA LIMITI DI REDDITO PERSONALE E CONIUGALE

INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE				
Anno	Importo mensile massimo maggiorazione	Limiti di reddito		Importo mensile massimo con maggiorazione spettante
		Pensionato solo	Pensionato coniugato	
2005	123,77	7.074,60	11.953,89	544,20
2006	123,77	7.167,55	12.129,91	551,35

**MAGGIORAZIONE SOCIALE DELLE
PENSIONI DEGLI INVALIDI CIVILI**

AUMENTO DELLE PRESTAZIONI PER TITOLARI DI ETÀ COMPRESA TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI				
- INVALIDI CIVILI TOTALI E I SORDOMUTI - CIECHI TOTALI				
Anno	Importo mensile massimo maggiorazione	Limiti di reddito		Importo mensile massimo con maggiorazione spettante
		Pensionato solo	Pensionato coniugato	
2005	234,09	7.074,60	11.953,89	310,11
2006	238,07	7.167,55	12.129,91	313,28

REDDITI DA VALUTARE PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE

Ai fini della maggiorazione sociale si devono considerare i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per quanto riguarda i redditi assoggettabili all'IRPEF vanno presi in considerazione quelli a tassazione corrente e a tassazione separata, con esclusione della casa di abitazione e dei trattamenti di famiglia comunque denominati.

Redditi da escludere per il diritto alla maggiorazione sociale:

1. le pensioni di guerra;
2. le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
3. casa di abitazione e le relative pertinenze;
4. trattamenti di famiglia;
5. dell'indennità prevista per i ciechi parziali dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e dell'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali dall'articolo 4 della stessa legge;
6. dell'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (circolare INPS n. 203/2000);
7. il "Bonus" di 154,94 previsto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;
8. i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.

**REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ
DAL 1° GENNAIO 2006**

Lavoratori precoci o operai privati o pubblici	57 ANNI + 35 CONTRIBUZIONE requisito parificato alla generalità dei lavoratori dipendenti
Requisito alternativo, solo anzianità contributiva	39 ANNI DI CONTRIBUZIONE per tutti i lavoratori dipendenti privati o pubblici

Controlliamo insieme!!!



***Rivolgiti alle sedi
INCA-CGIL e SPI-CGIL
per controllare
la tua pensione e per
verificare i tuoi diritti!!!***